Ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 2007
Ungheria / Commissione

(Causa T-310/06 R)

«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — Presa in consegna del mais da parte degli organismi d'intervento — Regolamento (CE) n. 1572/2006 — Mancanza di urgenza»

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Danno grave e irreparabile — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 19-20)*

2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 49-50)*

3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 52)*

4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 67)*

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 290, pag. 29).

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 26 febbraio 2007
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-205/05)

«Ricorso di annullamento — Clausola compromissoria — Programma e-content — Scioglimento di un contratto — Rimborso — Irricevibilità»

1. Procedura — Fondamento giuridico di un ricorso — Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punto 38)

2. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Incompetenza del giudice comunitario – Irricevibilità (Artt. 230 CE, 238 CE e 249 CE) (v. punti 39-56)

3. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Riqualificazione del ricorso — Esclusione [Artt. 230 CE e 238 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 57)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 16 maggio 2003 di sciogliere il contratto EDC-53007 EEBO/27873, in secondo luogo,